



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Angela Coluccio Presidente

Dott.ssa Daniela Cavaliere                      Giudice

Dott.ssa Caterina Bordo Giudice rel.

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel procedimento ex artt. 268 e ss. Decreto Legislativo n. 14/19 iscritto al n. 985 - 1 del

Procedimento Unitario dell'anno 2025 promosso in proprio

## DA

**1) ANGELINI LUCIANO** (C.F. NGLLCN76T28H501H), nato a Roma il 28/12/1976 e residente in Roma alla Via Alessandro Vellutello n. 28; **2) MORUCCI SIMONA** (C.F. MRCSMN75E68H501J), nata a Roma il 28/5/1975 e residente in Roma alla Via Alessandro Vellutello n. 28, assistiti dall'OCC avv. Alessio Fiacchi,

## DEBITORI

\*\*\*\*\*

letto il ricorso depositato il 12/6/2025 con il quale Angelini Luciano e Morucci Simona hanno chiesto che venga aperta la liquidazione controllata dei loro patrimoni;

vista la documentazione prodotta in data 16/6/2025 e 18/11/2025;

dato atto che l'istanza è stata presentata in modo congiunto dai ricorrenti, nella qualità di familiari (coniugi) conviventi, in applicazione del disposto dell'art. 66 D. Lgs. n. 14/19;

considerato che la predetta norma è collocata tra le disposizioni di carattere generale in tema di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, le quali, come si evince dall'art. 65, co. 1 D. Lgs. n. 14/19, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato;

rilevato che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 D. Lgs. n. 14/19, trattasi di "procedura familiare" e di conseguenza: a) dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, l'una relativa al patrimonio di Angelini Luciano e l'altra relativa al patrimonio di Morucci Simona; b) le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente dovranno essere tenute distinte (per cui l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente); c) il liquidatore dovrà procedere agli incombeni di cui agli artt. 272 e ss. D. Lgs. n. 14/19 in relazione a ciascuna procedura (ovvero redigere l'inventario dei beni appartenenti a Angelini Luciano e quello dei beni di Morucci Simona, effettuare le comunicazioni ai creditori comuni e personali dei debitori in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, formare due distinti stati passivi, composti dai creditori comuni e dai creditori personali del debitore interessato, avvertendo i creditori comuni che dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure, predisporre due distinti programmi di liquidazione, distinti rendiconti, distinti piani di ripartizione etc.);

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto: a) il Tribunale adito è competente ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3 D. Lgs. n. 14/19, avendo gli istanti il centro degli interessi principali in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Roma, essendo essi residenti in Roma alla Via Alessandro Vellutello n. 28; b) gli istanti sono legittimati ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) ed e) e 269 D. Lgs. n. 14/19 in quanto debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o



insolvenza; c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC avv. Alessio Fiacchi, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (la quale, dunque, consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale di ciascun ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti), illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori e indica le cause dell'indebitamento e l'eventuale diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni; d) non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del D. Lgs. n. 14/19 (art. 270, co. 1 D. Lgs. n. 14/19); e) appare ricorre nella fattispecie in esame una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) D. Lgs. n. 14/19 per come desumibile dalla relazione dell'OCC, tant'è che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia, l'unica posta patrimoniale attiva è rappresentata da beni immobili e mobili registrati ovvero da poste attive per definizione non prontamente liquidabili;

rilevato che i debitori mettono a disposizione i propri beni immobili e mobili registrati, nonché ciascuno una "quota reddito mensile (qualsiasi entrata monetaria), pari alla differenza tra le proprie entrate e la somma necessaria al sostentamento familiare come determinata dal GD";

ritenuto che i debitori possono essere autorizzati a utilizzare, nelle more della procedura, le autovetture tg. EL043EG e tg. EG221YR e il motociclo tg. DY78590 sino alla vendita all'incanto degli stessi, in considerazione della destinazione d'uso dei beni in questione;

rilevato che ai sensi dell'art. 270, co. 5 e 150 D. Lgs. n. 14/19 dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

considerato, quanto alla determinazione dell'importo dei redditi non compreso nella liquidazione ex art. 268, co. 4 D. Lgs. n. 14/19, che il relativo provvedimento è demandato al Giudice Delegato, previa istanza e parere del liquidatore;



ritenuto infine che appare opportuno nominare il liquidatore scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento,

**P.Q.M.**

letti gli artt. 2, 269 e 270 D. Lgs. n. 14/19,

**DICHIARA**

l'apertura delle procedure di liquidazione controllata dei debitori **ANGELINI LUCIANO** (C.F. NGLLCN76T28H501H), nato a Roma il 28/12/1976 e **MORUCCI SIMONA** (C.F. MRCSMN75E68H501J), nata a Roma il 28/5/1975;

**NOMINA**

Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Bordo;

**NOMINA**

liquidatore l'OCC dott.ssa Daniela Carvelli;

in relazione a ciascuna procedura di liquidazione

**ORDINA**

ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D. Lgs. n. 14/19; si applica l'art. 10, co. 3 D. Lgs. n. 14/19;

**ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per le autovetture tg. EL043EG e tg. EG221YR e il motociclo tg. DY78590; il rilascio di detti beni avverrà da parte dei debitori al momento dell'eventuale aggiudicazione a terzi, all'esito delle



procedure competitive disposte dal liquidatore; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216, co. 2 D. Lgs. n. 14/19;

**DISPONE**

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale a cura del liquidatore; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

**ORDINA**

al liquidatore ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

**DISPONE**

che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4/2/2026.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

